



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
E DEL MERITO

SCUOLA STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO "A. BERTOLA"

Via Euterpe, 16 – 47923 RIMINI (RN)

Tel: 0541 770040

Codice Mecc.: RNMM02100X - Cod. Fisc.: 91033170407 - Cod. FATT.PA: UFGM5W

PEC: rnm02100x@pec.istruzione.it - E-MAIL: rnm02100x@istruzione.it

SITO: www.scuolabertola.edu.it



Circ. n. 153

S.S. ISTRUZIONE SECONDARIA I GRADO - "A.BERTOLA" -RIMINI  
Prot. 0000267 del 11/01/2024  
IV (Uscita)

Rimini, 11/01/2024  
Al personale docente  
Ai docenti coordinatori di classe  
Alle famiglie  
Al sito – ALBO ON LINE

**Oggetto: Adempimento dell'obbligo di istruzione - D.L. n. 123 del 15 settembre 2023  
"DECRETO CAIVANO"**

**VISTO** il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" cosiddetto Decreto Caivano;

**VISTA** la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante "misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"

#### **SI COMUNICA**

che la Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, **ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.**

Le Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione, individui i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisca senza ritardo il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge; nelle more dell'attivazione dell'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione la scuola cura la trasmissione al sindaco, entro il mese di ottobre, dei dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche.

Poiché il testo di legge recita "Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi", **si invitano i coordinatori a monitorare costantemente la frequenza degli alunni e a comunicare alla Dirigenza eventuali casi di assenze di 15 giorni NON giustificate, anche non continuative, nell'arco di tre mesi.**

Sarà poi compito del Dirigente inviare formale comunicazione alla famiglia. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente provvederà ad avvisare, entro sette giorni, il Sindaco per i successivi provvedimenti di competenza.

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione sopra descritto, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale (obbligo di presentare denuncia al pubblico ministero o ad ufficiale di polizia giudiziaria).

**Si ricorda che la nuova normativa prevede quanto segue:**

- **La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione** già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, **può essere punita con la reclusione fino a due anni.**
- **La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonita dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione,** la quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione è **punita con la reclusione fino a un anno.**

**Si invitano, pertanto, i genitori ad evitare assenze non strettamente necessarie, a controllare costantemente le assenze dei propri figli, a giustificare senza indugio e a comunicare preventivamente alla scuola eventuali assenze programmate uguali o superiori a 15 giorni.**

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Lorella Camporesi  
*Documento informatico firmato digitalmente  
Ai sensi del D.lgs.82/2005 CAD  
(art.45-Valore giuridico della trasmissione)  
ss.mm.ii e nome collegate*